

taggio assai scarso; mentre può avvenire che un fondo non contiguo nè finitimo alla linea fluviale, possa risentirne un vantaggio maggiore per la facilità dell'esportazione delle derrate e delle merci.

Ora, se la legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità all'articolo 78 stabilisce il criterio fondamentale del contributo di miglioria, se l'articolo 78 di quella legge prescrive che il contributo di ciascun proprietario debba essere corrispondente alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere pubbliche, domando al ministro se egli non creda necessario in armonia con la legge sulle espropriazioni, usare in questo articolo una uguale dicitura e stabilire che il tributo debba essere, non già commisurato, come dice l'articolo 16, in base al beneficio diretto o quasi personale difficilmente valutabile, ma debba invece essere commisurato in ragione del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di navigazione. Insisto nell'affermare questo: che è incostituzionale lasciare la facoltà a chi avrà a compilare un regolamento di determinare la misura e la durata di un contributo, e che la legge deve stabilire il criterio fondamentale per l'applicazione della tassa.

Non ho voluto proporre uno speciale emendamento per non ritardare l'approvazione di questa legge: ho voluto però richiamare l'attenzione della Camera, e specialmente dell'onorevole ministro su questa disposizione legislativa, che reputo grave e pericolosa.

Vorrei sapere quale sia su tale argomento il pensiero dell'onorevole ministro, e mi auguro sia tale da poter tranquillare tutti coloro che comprendono la gravità del problema e la possibilità, quando la legge sia votata senza nessuna esplicazione, che i fondi contigui alle vie di navigazione siano a breve scadenza gravati in misura sproporzionata al beneficio che effettivamente risentiranno da questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Pozzato di non avere presentato alcun emendamento, e di accontentarsi preventivamente delle spiegazioni che io gli darò. Ora, onorevole Pozzato, tutta quanta la legge riposa sopra questo concetto, che coloro i quali dalle opere di navigazione hanno a risentire uno speciale vantaggio vi debbano contribuire.

Questo concetto giustifica il concorso delle provincie e dei comuni ed anche quello speciale contributo dei proprietari di fondi confinanti e contigui, del quale si occupa l'onorevole Pozzato. Ma, a tranquillizzarlo, io debbo ragionare in base alle ultime parole del suo discorso. Egli ha detto: io spero che l'interpretazione data dal ministro varrà ad ovviare il pericolo che proprietari di fondi confinanti e contigui abbiano ad essere gravati di oneri sproporzionati affatto al vantaggio che possono risentire. Ora, onorevole Pozzato, la legge dice precisamente che il contributo non possa essere imposto se non in proporzione del beneficio diretto che a quei proprietari deriva dalle nuove opere di navigazione. È ammesso poi il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato, perchè si abbia sicurezza che la commisurazione di questo vantaggio non abbia ad essere fatta in modo ingiusto.

Io quindi prego la Camera di votare l'articolo quale è, riferendomi del resto alle spiegazioni più ampie che in materia ho date nel discorso di ieri l'altro.

POZZATO. Permette, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. Non si può parlare due volte sullo stesso argomento. Del resto non ha fatto proposte, onorevole Pozzato.

POZZATO. È per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Parli per fare una dichiarazione di voto. Ma intendiamoci: una succinta dichiarazione di voto! (*Si ride*).

POZZATO. Io non intendo, onorevole Presidente, di abusare della fiducia che ella ha in me, nè della fiducia della Camera.

È dichiaro subito che le spiegazioni date mi dall'onorevole ministro sull'articolo 16 non sono sufficienti a tranquillarmi e perciò voterò contro l'articolo 16. Voterò contro, perchè non reputo nè costituzionale nè legittimo affidare ad un regolamento la determinazione della misura e della durata di una speciale tassazione, di un onere reale che va a colpire i fondi. Voterò contro l'articolo 16, anche perchè questo articolo, anzichè sistemare il contributo in ragione del maggior valore reale che può essere acquisito dai fondi, commisura il maggiore contributo in relazione ad un beneficio personale difficilmente valutabile e che può dare occasione a liti ed a contestazioni.